



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 13/TFT del 28 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 28 settembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 220

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.
Riferimento nota della P.F. del 29.07.2020 prot.1559/616, relativa al Proc.13252/616pfi19-20/GCL/LDFjg del 12.06.2020 (Campionato Regionale di Eccellenza)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società Città Di Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Antonio Maschio e Giuseppe Troise, perché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019 e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti srl avvenuto in data 25 ottobre 2019 ha svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti società per la quale era regolarmente tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, dichiara improcedibile il deferimento a carico della società Città Di Gragnano.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 241

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola. Proc.2234/814pfi19-20/MDL/ps dell'11.08.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore Neveselyi Viacheslav n.22.06.2004 per violazione dell'art.4 comma 1, in relazione agli art.li 32, comma 2 del C.G.S. e 40 comma 6 delle NOIF, per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la società Ssdarl Pol. Santa Maria Cilento, in maniera mendace, di non essere stato mai tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere, nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera. La società Ssdarl Pol. Santa Maria Cilento a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.6, comma 2 del C.G.S., quale società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento di commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletato l'attività sopra contestata.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Sig. Neveselyi Viacheslav tre (3) giornate di squalifica ed alla società Ssdarl Pol. Santa Maria Cilento a seguito di patteggiamento la sanzione di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 207

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola. Proc.9376/459pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 (Campionato Regionale di Prima categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Castaldo Biagio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Afragola Soccer, per la violazione dell'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.; calciatore: Ranieri Antonio n.19.07.1987 (gara del 12.10.2019) per violazione dell'art.4, comma 1 in relazione a quanto prescritto dal successivo art. 19, comma 4 del C.G.S; dirigente accompagnatore: sig. Di Maro Eugenio (1 gara) della società Asd Virtus Afragola Soccer per la violazione di cui all'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.; La società Asd Virtus Afragola Soccer per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, dichiara la improcedibilità del procedimento, poiché decorso il termine di cui all'art. 100 cc.3 CGS.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 28 settembre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**